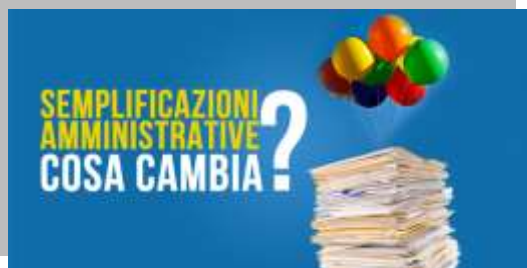


Sr. Isabella Ayme



### ***Le semplificazioni in materia fiscale (D.Lgs. 21/11/2014, n. 175)***

**È** entrato in vigore il **13 dicembre 2014** il Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175 riguardante la “*semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilati*” (c.d. Decreto semplificazioni fiscali), emanato in attuazione dell’articolo 7 della legge delega n. 23 dell’11 marzo 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2014.



Il provvedimento contiene misure di semplificazioni per le persone fisiche, per i rimborsi, per le società, misure di semplificazioni riguardanti la fiscalità internazionale, eliminazione di adempimenti superflui, semplificazioni e coordinamenti normativi. In tutto si tratta di *38 azioni anti-burocrazia* sulle quali sta lavorando il Governo e, tra le quali, possiamo individuare tre grandi aree di nostro maggior interesse.

#### ***Abrogazione della responsabilità solidale negli appalti***

Si registra la definitiva eliminazione dei commi da 28 a 28-ter dell’art. 35 del D.L. 223/2006. Risulterà, quindi, *definitivamente superata la responsabilità solidale in ambito fiscale tra appaltatore e subappaltatore*, con riferimento al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente inerenti al rapporto di subappalto.

Allo stesso tempo, **il committente non sarà più soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5mila a 200mila euro**, in caso di pagamento del

corrispettivo (all'appaltatore) senza previamente verificare il regolare versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente riguardanti l'intera filiera dell'appalto.

Fino all'entrata in vigore del decreto 175/2014, infatti, facendo riferimento al D.L. 69/2013, convertito in legge 98/2013 - G.U. 21/08/2013, **prima di effettuare qualunque pagamento** con riferimento a contratti di appalto/subappalto stipulati o rinnovati dal 12 agosto 2012, l'appaltatore doveva richiedere al subappaltatore l'asseverazione di un soggetto qualificato (o, in alternativa, l'autocertificazione) attestante che i versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente inerenti il subappalto, già scaduti a tale data, erano stati «correttamente eseguiti».

Al contempo, *il committente doveva comportarsi allo stesso modo nei confronti dell'appaltatore*, il quale doveva fornire anche la documentazione rilasciata da tutti i subappaltatori. In assenza dell'attestazione cartacea, ed **in caso d'irregolarità nel versamento delle ritenute** riferite alle prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto o dei vari subappalti, **l'appaltatore rispondeva in solido** verso l'Erario con il subappaltatore "infedele" nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto (**responsabilità solidale fiscale**), mentre il committente era passibile della sola sanzione da 5mila a 200mila euro (**responsabilità sanzionatoria**).

L'abrogazione di tale disposizione ha realizzato una notevole semplificazione in virtù della quale **committenti ed appaltatori non dovranno più preoccuparsi di richiedere le previste certificazioni di regolarità dei versamenti delle ritenute**. Infatti, le imprese appaltatrici e subappaltatrici, in caso di omesso o ritardato versamento delle ritenute per carenza di liquidità, non incassavano i corrispettivi dai committenti/appaltatori ed erano sempre più in difficoltà ad adempiere ai successivi obblighi tributari. Resta, però, in capo al committente **la responsabilità solidale come sostituto d'imposta** in caso emergano *situazioni di lavoro in nero* nella filiera dell'appalto. Il committente stesso potrà esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato inadempiente. **Il committente**, entro i due anni dalla cessazione del contratto di appalto, **è obbligato in solido, con l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori**, per i trattamenti retributivi – comprese le quote del TFR – i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto. Appare quindi opportuno, se non addirittura necessario, che i committenti e gli appaltatori e subappaltatori continuino a richiedere il DURC, al

fine di verificare la regolarità contributiva e retributiva ed evitare di rispondere in solido per i mancati versamenti.

In tema di responsabilità giuslavoristica a favore del committente gioca sempre il consolidato *principio del “beneficium excussionis”* che impone al creditore lavoratore di aggredire, per il soddisfacimento dei suoi crediti (retribuivi, contributivi, ecc.), in prima battuta il patrimonio del debitore principale (appaltatore o subappaltatore). Di conseguenza, l'azione esecutiva verrà esperita nei confronti del committente, solo se sia risultata infruttuosa nei confronti di appaltatori e subappaltatori inadempienti. Il committente, a sua volta, potrà esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato inadempiente. Si ricorda, inoltre, che il D.L. 69/2013 convertito in legge 98/2013, ha eliminato, sempre nell'ambito degli appalti privati, la responsabilità solidale per l'appaltatore in merito all'IVA versata dal subappaltatore così come del committente in merito all'IVA dell'appaltatore.

### *Addizionali Irpef*

Il D.lgs razionalizza la normativa in materia di addizionale regionale e comunale all'Irpef. A tal fine, la data di riferimento per determinare il domicilio fiscale delle persone fisiche, contribuenti, sarà quella del 1° gennaio del periodo di imposta a cui si riferisce il tributo. Viene riformata ed uniformata, al 1° gennaio, la data di riferimento per individuare la potestà impositiva dei diversi Enti (Comuni e Regioni) in caso di variazioni di domicilio. Così facendo, viene eliminato definitivamente il doppio binario finora esistente tra addizionale Regionale (31 dicembre) e Comunale (1° gennaio). **Il tributo dovrà, quindi, essere pagato all'Ente nel cui territorio la persona fisica risiede all'inizio del periodo di imposta di riferimento (1° gennaio di ogni anno).**

### *Modello 730 precompilato*

A partire dal 2015, in via sperimentale, per i redditi dell'anno di imposta 2014 di dipendenti e pensionati, l'Agenzia delle Entrate, dopo aver elaborato i dati in suo possesso in anagrafe tributaria (dichiarazione dell'anno precedente; versamenti effettuati), i dati relativi a mutui ed assicurazioni, in possesso di banche ed altri soggetti ed i dati contenuti nella nuova certificazione unica (CU al posto della CUD) rilasciata dai sostituti di imposta (entro il 7 marzo di ogni anno) con riferimento ai redditi o compensi erogati nell'anno di riferimento, renderà

disponibile **entro il 15 aprile** di ogni anno la dichiarazione dei redditi in versione precompilata.

Dal 2016 saranno incluse anche le spese mediche e sanitarie (reperite tramite i dati raccolti con la tessera sanitaria) che danno diritto alle detrazioni Irpef. Il contribuente, *entro il 7 luglio di ogni anno*, potrà accettare, modificare o integrare la dichiarazione da solo ovvero avvalendosi dell'aiuto di un intermediario abilitato (CAF, professionista abilitato): nel caso di accettazione, sarà esentato dai controlli, mentre in caso di modifiche e/o integrazioni, soltanto tramite Caf o professionisti, sarà soggetto ai controlli formali. Resta ferma la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie.

### *Ulteriori semplificazioni*

1. **Pin unico:** si chiamerà SPID - sistema unico di identità digitale - e consentirà al cittadino l'accesso in sicurezza a tutti i siti web che erogano servizi online (Inps, Pubblica Amministrazione, Agenzia Entrate, unica tassa sulla casa, ecc.). Il programma dovrebbe rivoluzionare nei prossimi tre anni i rapporti tra cittadini e amministrazione riducendo le code e, in generale, i tempi per avere risposte e semplificando la vita alle persone. La prima fase partirà ad aprile 2015 con l'obiettivo di avere 10 milioni di utenti a dicembre 2017.
2. **Pagamenti elettronici:** cittadini e imprese devono poter effettuare pagamenti elettronici per multe, tributi, rette scolastiche, bollette ecc.. Si potrà fare con il codice Iuv (codice identificativo univoco del versamento). L'obiettivo è di realizzare il piano entro dicembre 2016. Con questo sistema si dovrebbe poter pagare anche la marca da bollo digitale.
3. **Tassa Unica sulla casa:** verrà introdotta un'unica tassa sulla casa "semplice da calcolare e da pagare" entro dicembre 2015.
4. **Certificazioni per persone disabili:** il verbale di disabilità sostituirà le diverse certificazioni ora richieste. Si punta a ridurre costi e tempi entro dicembre 2015. Il Governo punta anche a rendere possibile l'accesso **online ai referti sanitari (dicembre 2016) e alla prenotazione delle prestazioni sanitarie per telefono, online o in farmacia attraverso i cup (dicembre 2016).**
5. **Dichiarazione di successione online:** sarà possibile fare la dichiarazione di successione online inoltrando con lo stesso adempimento la domanda di voltura catastale e di trascrizione (la sperimentazione dovrebbe iniziare a dicembre 2015 per concludersi a dicembre 2017).

6. **Avvio attività di impresa:** primo pacchetto di interventi entro dicembre 2015. Sono previsti anche la semplificazione e il coordinamento dei controlli sulle imprese e la modulistica standardizzata per gli adempimenti ambientali. Le azioni di semplificazione nei confronti dell'impresa secondo il piano del Governo dovrebbero produrre a regime la riduzione dei costi burocratici di "almeno il 20%".
7. **Attestazione della prestazione energetica:** la Legge 9/2014 prevede che le compravendite e gli affitti conclusi senza allegare l'APE vengano puniti con una *multa da 3 mila a 18 mila euro* e non invece dichiarati nulli, come previsto inizialmente. Il pagamento della multa, inoltre, non fa venire meno l'obbligo di allegare l'attestato *entro quarantacinque giorni*. L'Agenzia delle Entrate provvederà a trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico le informazioni relative ai contratti registrati a decorrere dall'entrata in vigore della legge 21 febbraio 2014, n. 9.

## QUOTE ASSOCIATIVE 2015

Con delibera del Consiglio Direttivo del 22/11/2014, sono state confermate, anche per il 2015, le seguenti quote associative:

Istituti: € 380,00

Economi: € 200,00

Consulenti: € 550,00

La quota associativa è **onnicomprensiva** di tutti i servizi resi dall'Associazione:

- Rivista "AGIDAE"
- Newsletter/Agidae Informazioni
- Assistenza contrattuale
- Assistenza sindacale
- Consulenza legale
- Consulenza fiscale
- Consulenza finanziaria
- Consulenza progetti formativi
- Consulenza busta paga e amm. personale
- Consulenza assicurativa
- Consulenza gestionale
- Consulenza sulla sicurezza
- Consulenza per prodotti/energia

